

Specificazione alla Circolare TV11. 1/12.2.7
del 25.9.1985 Nota P. 06/A/612 del 30.3.1988

In relazione a quanto lamentato, con nota n° 72 sc/88 del 24/3/88 dalla Segreteria Compartimentale FISAFS di Firenze, circa l'applicazione della circolare del Servizio Materiale e Trazione n° TV. 11.1/12.2.7 del 7/3/85 diramata da codesti Impianti con nota TD. 12/612 del 9/10/85 si precisa quanto segue:

1°) – il p.d.m. di turno cui venga comandato il riposo minimo fuori residenza – nel caso in cui non accetti il congiungimento dei due servizi (timbro) – ed il ritardo del treno in andata sia tale che qualsiasi utilizzazione gli venga comandata si è costretti a superare il termine del nastro lavorativo maggiorato di 2 ore, dovrà essere fatto rientrare in residenza **prima possibile**.

2°) – il Capo Deposito Distributore potrà comandare sia una vettura che un servizio di condotta la cui scelta dipenderà unicamente dal fatto di far rientrare in residenza il personale in questione **al più presto possibile**, tenendo conto che, in caso di coincidenza dei relativi tempi, dovrà sempre essere comandato il rientro in residenza con il servizio di condotta. Poiché si è a conoscenza – da notizie raccolte in breve – che i 2 Depositi in indirizzo utilizzano quasi sistematicamente il p.d.m. che ritrova nelle condizioni sopraccitate con un rientro in condotta, anche nel caso vi siano vetture che consentano un più rapido rientro in residenza, si invitano i Capi Deposito Titolari tutti ad informare i responsabili dell'utilizzazione del p.d.m. della corretta interpretazione della circolare in questione, confermando a questa Sede.